

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo che il padre – deceduto il 04.09.2024 – avesse sottoscritto con l'intermediario diverse polizze di pegno.

Faceva presente che, in data 05.07.2024 il padre si fosse presentato per riscattare una di dette polizze e per ritirare i beni dati in pegno; tuttavia, non avendo a disposizione l'importo di € 8.508,10 necessario a tal fine, su indicazione degli addetti della filiale, avesse versato una parte in denaro, e per la testante parte (circa € 4.000,00) accendeva un'altra polizza, concedendo in pegno il bracciale in oro, oggetto della garanzia della polizza riscattata.

Precisava che, in quella circostanza, suo padre avesse rappresentato il fatto che fosse malato e, volendo lasciare quest'ultima polizza a lui, avesse sottoscritto una dichiarazione di cessione a suo

nome di tutte le sue polizze, come da indicazioni impartite dal funzionario dell'intermediario, il quale confermava la correttezza dell'operazione.

Affermava di aver richiesto, dopo il decesso del padre, il riscatto della polizza, che però gli veniva negato benché in possesso del titolo in originale; evidenziava pure di aver diffidato l'intermediario dal mettere in vendita il bracciale.

Chiedeva, pertanto, il riscatto dell'oggetto del pegno "dietro pagamento di quanto dovuto", oltre interessi e accessori; in via subordinata, domanda di conoscere le ragioni ostative a detto riscatto. Il tutto oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale – ricostruita la vicenda in termini sostanzialmente analoghi al ricorrente – e specificava che questi si fosse recato presso la filiale per chiedere il riscatto della polizza intestata al padre senza esibire nessun originale del contratto; anzi, soggiungeva che il cliente gli avesse comunicato di non aver ritrovato il contratto di polizza.

Precisava di aver informato il ricorrente che per qualsiasi operazione (anche l'eventuale fermo per smarrimento) avrebbe dovuto ripresentarsi con gli altri eredi indicati nell'atto notorio, e che se la polizza non fosse stata ritrovata avrebbero dovuto presentare denuncia.

Osservava di non aver avuto alcuna notizia dell'asserita cessione del contratto sino alla presentazione del reclamo, soggiungendo che non vi fosse prova della provenienza e dell'autenticità del documento di cessione prodotto dal ricorrente, di cui non veniva dimostrata in alcun modo la riconducibilità al *de cuius*.

Evidenziata la natura di titolo al portatore, come pure previsto dal contratto di polizza di pegno, rilevava che il suo trasferimento dovesse avvenire con modalità tracciabili, come espressamente previsto dall'art. 49, d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; pertanto riteneva inopponibile l'atto di cessione, la cui formazione era in evidente contrasto con la normativa.

Rappresentava che il bene dato in pegno fosse stato venduto all'asta in data 15.07.2025 secondo quanto previsto dalla normativa nonché dal contratto e non avendo ricevuto valide richieste di riscatto nei termini previsti.

Essendo subentrati tutti gli eredi nel rapporto contrattuale (polizza di pegno) e nel debito garantito dal pegno, si dichiarava disponibile a consegnare loro, *jure successionis*, il sopravanzo rinveniente dalla vendita all'asta pari ad euro 2.490,92, a disposizione degli aventi diritto per un tempo di 5 anni dalla data di generazione dello stesso.

Si opponeva alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale affermava di aver tempestivamente comunicato l'intervenuta cessione della polizza, sia verbalmente nei suoi contatti con gli operatori di sportello, sia nella prima missiva a del 21.03.2025, poi inviata anche in copia in allegato alla pec del 26.05.2025.

Riteneva, peraltro, che essa fosse del tutto conforme alla norma dell'art. 49, d.lgs. n. 231/2007, che impone specifiche modalità solo ove il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad euro 5.000,00, come confermato anche dall'art. 2 della polizza stessa.

Contestava che l'intermediario non avesse mai esplicitato la ragione del diniego al riscatto e di aver appreso solo ora dell'avvenuta vendita del bene all'asta.

Considerava la condotta dell'intermediario contraria agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, tenuto conto che da mesi ormai aveva manifestato la volontà di riscattare l'oggetto del pegno offrendo l'integrale pagamento secondo quanto previsto in polizza; soggiungeva pure che, alla data di messa in asta, fosse già pendente in via stragiudiziale il presente contenzioso. Riteneva che, anche volendo considerare necessaria la volontà di tutti i coeredi per l'esercizio del riscatto, il bene non avrebbe dovuto essere posto in asta, tenuto conto che essi avessero per l'appunto manifestato chiaramente tale volontà.

Chiedeva, pertanto, il rimorso del controvalore del bene oggetto del pegno ed illegittimamente venduto in asta.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale eccepiva la tardività della domanda introdotta per la prima volta in sede di replica.

Ribadiva che, con la morte del *de cuius*, la polizza di pegno fosse entrata nel patrimonio ereditario e la sua titolarità fosse stata trasferita in capo a tutti gli eredi; di contro, la richiesta di riscatto/liquidazione della polizza da parte del ricorrente era pervenuta solo dopo il decesso dell'originario contraente.

Reiterava la propria disponibilità a liquidare in favore di tutti gli eredi il sopravanzo rinveniente dalla vendita all'asta pari ad € 2.490,92.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del diritto allo stesso spettante *jure proprio*, in quanto cessionario di una polizza su pegno sottoscritta dal defunto padre e da questi a lui ceduta, al riscatto del bene oggetto del diritto reale di garanzia. In sede di repliche, questi ha chiesto il rimborso del controvalore di tale bene, *medio tempore* venduto all'asta.

In relazione a quest'ultima l'intermediario convenuto ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della richiesta, formulata tardivamente in sede di repliche. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. Per quanto, come noto, le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento precludano la possibilità di ampliare il *petitum* originariamente contenuto nel ricorso, mette conto rammentare che l'orientamento consolidato dei Collegi ha escluso che in tale sede possa ammettersi una *mutatio libelli*, riconoscendo di contro la facoltà del ricorrente di puntualizzare domande già formulate con il ricorso; secondo il richiamato indirizzo interpretativo, dunque, non possono essere considerate ammissibili quelle modificazioni della domanda che, formulate in atti successivi al ricorso, siano volte ad introdurre un *petitum* diverso e più ampio, oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate nell'atto introduttivo del procedimento. Alla luce del riferito orientamento, dunque, deve ritenersi che nel caso di specie la modifica della domanda da adempimento in forma specifica (restituzione del bene) a risarcimento per equivalente (pagamento del valore), pure introdotta dal ricorrente in sede di repliche, possa configurarsi come una consentita *emendatio libelli* e non come una inammissibile *mutatio libelli*. Tale modifica, infatti, è scaturita dalla notizia dell'avvenuta vendita all'asta del bene, circostanza resa nota in modo definitivo solo con le controdeduzioni dell'intermediario; ne consegue che l'adeguamento della domanda sia divenuto necessario a seguito delle difese di controparte o, comunque, della sopravvenuta impossibilità della prestazione originaria.

Quanto al merito, mette conto rilevare che – a fondamento del riconoscimento del proprio diritto al riscatto *jure proprio* e non *jure hereditatis* – il ricorrente intende far valere la legittimità del possesso del titolo al portatore e la validità della cessione avvenuta prima della morte del *de cuius*.

È ben noto e risalente il dibattito intorno alla natura di tali polizze che – superando un’antica qualificazione che li assimilava ai titoli di credito, anche in forza della disciplina dell’ammortamento introdotta dall’art. 16 della legge n. 745/1938 – si è orientato, da un lato, verso un orientamento che le ha classificate come titoli di credito impropri (in relazione al sopravanzo di vendita all’asta che spetta al possessore della polizza qualora il realizzo superi l’ammontare del debito) e, dall’altro – con maggiori consensi anche da parte della giurisprudenza – verso un diverso orientamento che li qualifica come titoli di legittimazione, poiché il possesso e l’esibizione sono presupposti per esercitare i diritti derivanti dal rapporto di credito. In tempi più recenti v’è anche chi ha, invece, considerato dette polizze come l’espressione di una normativa che disciplina in modo autonomo il prodotto bancario “credito su pegno”, con tutte le sue caratteristiche causali e operative, le quali escludono comunque che possa essere considerato come strumento di pagamento.

Indipendentemente dalla classificazione delle stesse, deve pur sempre sottolinearsi che esse rappresentino un *unicum* al quale neppure la normativa pubblicistica (d.lgs. n. 231/07, art. 1, comma 2, lett. s) conferisce una connotazione tipica.

In tale quadro, dunque, deve essere valorizzato il tenore delle disposizioni contrattuali che ne evidenziano la natura di titoli al portatore; in particolare, l’art. 2, cpv. 2, del contratto dispone che “La Polizza di pegno, anche se contiene l’indicazione del nome del Prestatario, è un titolo al portatore. La Società rimane estranea ad ogni eventuale cessione della Polizza di Pegno. Il portatore della Polizza è per la Società l’unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti inerenti la Polizza, fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”.

Fatta tale premessa, è controverso tra le parti se il ricorrente sia titolare di un diritto che gli derivi in forza di una cessione *inter vivos* ovvero di una successione *mortis causa*.

Al riguardo, l’ordinamento riconosce la sussistenza di una presunzione relativa in ordine all’appartenenza dei titoli al portatore all’asse ereditario: l’art. 25 D.L. n. 69/1989, conv. dalla legge n. 154/1989, infatti, prevede che “Si considerano compresi nell’attivo ereditario: [...] b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome”.

Al fine di superare detta presunzione *juris tantum* è, dunque, necessario dimostrare che – a seguito della cessione effettuata in vita dal *de cuius* – vi sia stato un effettivo trasferimento del possesso del titolo, con la conseguenza che l’unico legittimato sarebbe il cessionario e il titolo non sarebbe quindi caduto in successione.

In merito alla efficacia e alla opponibilità della cessione, e contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno resistente, non sembra che qui ricorra la fattispecie di cui all’art. 49, comma del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, il quale impone che il trasferimento di dette polizze debba avvenire con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A.; la norma, infatti, impone il rispetto di tale formalità per la cessione di contanti e di titoli al portatore il cui valore sia pari o superiore ad € 5.000,00. Nel caso di specie, infatti, da quanto risulta documentalmente, emerge che il valore del credito su pegno fosse di € 4.000,00, mentre il valore stimato del bene fosse pari ad € 5.000,00.

Ne deriva, dunque, che il regime applicabile al trasferimento sia quello dell'art. 2003 cod. civ., il quale stabilisce che i titoli al portatore sono pagabili a vista mediante la semplice presentazione del titolo. Ai fini della legittimazione attiva, è dunque sufficiente il possesso e la presentazione del titolo; analogamente, per il trasferimento del possesso è sufficiente la mera consegna.

Poiché la presentazione della polizza è avvenuta successivamente al decesso del padre del ricorrente ed in considerazione della disciplina applicabile al trasferimento della stessa, appare decisivo stabilire se esso sia avvenuto prima o dopo la morte del *de cuius*; nel primo caso, infatti, il ricorrente sarebbe legittimato a chiedere il riscatto *jure proprio*, mentre nel secondo caso l'intermediario opporrebbe correttamente il proprio rifiuto in mancanza di adesione da parte degli altri eredi.

Trattandosi di una mera scrittura privata, trova applicazione l'art. 2704 cod. civ.; ne consegue che, in assenza di una data certa, l'atto di cessione della polizza in favore del ricorrente non è opponibile ai terzi e, in particolare, all'intermediario resistente.

Di contro, deve ritenersi sussistente la presunzione che la polizza rientri nell'attivo ereditario; ciò rilevato, va pure richiamato il principio di diritto enucleato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, in base al quale il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente (cfr. Coll. coord., dec. n. 27252/2018).

Ciò nonostante, va rilevato che il ricorrente non abbia inteso agire – neppure in via subordinata – in qualità di coerede, ritenendosi legittimato ad agire in proprio, in forza dell'atto di cessione.

La carenza di legittimazione ad agire *jure proprio* per il riscatto del bene oggetto del pegno assorbe anche la domanda spiegata dal ricorrente in sede di repliche, con la quale egli ha chiesto, allo stesso titolo, la ripetizione dell'importo complessivo ottenuto dalla vendita all'asta del bene stesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE